

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 luglio 2025, n. T00117

Nomina, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4, del commissario liquidatore della XX Comunità Montana Monti Sabini.

Oggetto: Nomina, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4, del commissario liquidatore della XX Comunità Montana Monti Sabini.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana e Università

VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025);
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027);

VISTO il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla Montagna) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, articolo 3, commi 126-138 bis, come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 novembre 2023, n. 18;

DATO ATTO che:

- con la citata l.r. 17/2016, articolo 3, commi 126 – 138 bis e successive modifiche, il legislatore regionale ha previsto la soppressione delle comunità montane e della comunità di arcipelago delle Isole Ponziane ai fini della trasformazione in unioni di comuni montani e unione di comuni di arcipelago, disciplinando il relativo procedimento e prevedendo, per le suddette finalità, la nomina di un commissario;
- in attuazione della citata legge regionale, relativamente alla XX Comunità Montana Monti Sabini, con decreto del Presidente della Regione n. T00051 del 15 marzo 2021 è stato nominato commissario il Sig. Guglielmo Rolli;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2024, n. 4 (Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024 - 2026), articolo 9 (Riordino delle comunità montane);

CONSIDERATO che, con l.r. 4/2024, articolo 9, il legislatore regionale, superando le disposizioni di cui alla legge regionale 17/2016, ha stabilito di non procedere più alla trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani, bensì di procedere al riordino e alla razionalizzazione delle comunità montane medesime, prevedendo contestualmente:

1. che il processo di riordino e razionalizzazione avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, tenendo conto delle

- diverse specificità territoriali e garantendo che all'interno delle nuove comunità montane siano inclusi solo comuni prevalentemente montani (comma 1);
2. che, al fine di avviare il processo di riordino, il Presidente della Regione nomini con proprio decreto, per ciascuna delle attuali comunità montane, un commissario incaricato delle attività di liquidazione (comma 3);
 3. che i commissari liquidatori nominati per le suddette finalità debbano operare svolgendo le attività di liquidazione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e agli stessi spetti un compenso determinato nella misura del 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali (commi 3 e 4);
 4. l'abrogazione, a decorrere dalla data di adozione dei decreti di nomina dei commissari liquidatori, dei commi da 126 a 138 bis dell'articolo 3 della l.r. n. 17/2016 e successive modifiche relativi al procedimento di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani, nonché la revoca degli atti amministrati adottati in attuazione degli stessi (comma 5);
 5. che il Consiglio regionale proceda, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale e previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL), alla ridelimitazione delle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni (comma 1);
 6. che, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di individuazione delle nuove zone omogenee, il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisca le nuove comunità montane e nomini, per ciascuna comunità montana istituita, un commissario straordinario che opererà fino alla data di insediamento degli organi della nuova comunità (comma 2);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 447, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità alla luce dei quali dovranno operare i commissari liquidatori da nominare ai sensi del precedente punto 3;

VISTA la nota prot. n. 625875 del 13 giugno 2025, con la quale l'Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana e Università ha richiesto al Direttore della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza di procedere alla predisposizione degli adempimenti necessari alla nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane, per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4, indicando in particolare il nominativo del Sig. Emanuele Micarelli quale commissario liquidatore della XX Comunità Montana Monti Sabini;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 13 aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche e, in particolare, l'art. 7;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche;

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione) e successive modifiche e, in particolare, l'art. 34;

TENUTO CONTO che, secondo il consolidato orientamento dell'ANAC, esplicitato tra l'altro nella delibera 17 luglio 2019, n. 690, nonché nei pareri rilasciati con note prot. n. 100756 del 6 dicembre 2018 e n. 102924 del dicembre 2019, l'incarico di commissario delle comunità montane risulta ascrivibile, ai fini dell'applicazione del d.lgs. 39/2013, nella definizione di "componente di organo di indirizzo politico", di cui all'art. 1, comma 2, lett. f) del d.lgs. medesimo;

VISTA la nota prot. in entrata n. 652785 del 23 giugno 2025, con la quale il Sig. Emanuele Micarelli ha trasmesso il proprio curriculum vitae, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, attestanti l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire;

VISTI

- il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, emessi dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisiti agli atti regionali con prot. n. 685667 del 1° luglio 2025 e n. 714830 del 9 luglio 2025;
- il certificato emesso dall'INPS relativo all'acquisizione di informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato, acquisito agli atti regionali con prot. n. 673614 del 27 giugno 2025;
- la visura dell'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica;
- la visura dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- la visura camerale del Registro delle imprese, tramite il sistema Telemaco;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita nell'ambito dell'attività di controllo, non emergono, allo stato, cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico de quo, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e che l'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013 e dalla normativa vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall'incarico in oggetto;

RITENUTO, quindi, per quanto esposto, di:

- nominare il Sig. Emanuele Micarelli commissario liquidatore della XX Comunità Montana Monti Sabini, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4, con il compito di svolgere le attività di liquidazione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 447 ed eventuali successive integrazioni, garantendo altresì l'attività di gestione ordinaria dell'ente, fino ai decreti istitutivi delle nuove comunità montane e nomina dei relativi commissari straordinari ai sensi del medesimo art. 9, commi 2 e 3;
- stabilire, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della l.r. 4/2024, che il compenso del commissario liquidatore è determinato nella misura del 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionale e graverà, per l'esercizio finanziario 2025, sulle risorse all'uopo già finalizzate con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2025, n. 136;
- stabilire che, per garantire una transizione ordinata ed efficiente dal regime commissariale di cui alla l.r. n. 17/2016 a quello previsto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4, il presente decreto di nomina sarà esecutivo decorsi sette giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
- dare atto che, in forza di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4, il decreto n. T00051 del 15 marzo 2021, adottato in attuazione dei commi da 126

a 138 bis dell'articolo 3 della l.r. n. 17/2016, si intende revocato a decorrere dalla data di esecutività del presente decreto;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

- di nominare il Sig. Emanuele Micarelli commissario liquidatore della XX Comunità Montana Monti Sabini, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4, con il compito di svolgere le attività di liquidazione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 447 ed eventuali successive integrazioni, garantendo altresì l'attività di gestione ordinaria dell'ente, fino ai decreti istitutivi delle nuove comunità montane e nomina dei relativi commissari straordinari ai sensi del medesimo art. 9, commi 2 e 3;
- di stabilire, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della l.r. 4/2024, che il compenso del commissario liquidatore è determinato nella misura del 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionale e graverà, per l'esercizio finanziario 2025, sulle risorse all'uopo già finalizzate con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2025, n. 136;
- di stabilire che, per garantire una transizione ordinata ed efficiente dal regime commissariale di cui alla l.r. n. 17/2016 a quello previsto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4, il presente decreto di nomina sarà esecutivo decorsi sette giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
- di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2024, n. 4, il decreto n. T00051 del 15 marzo 2021, adottato in attuazione dei commi da 126 a 138 bis dell'articolo 3 della l.r. n. 17/2016, si intende revocato a decorrere dalla data di esecutività del presente decreto.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche a valere quale notifica all'interessato.

Il Presidente
Francesco Rocca